



TRIBUNALE DI CUNEO

Ufficio di Presidenza

LINEE GUIDA

**per l'organizzazione degli uffici giudiziari e per la fissazione e la
trattazione delle udienze nel periodo "arancione"¹**

Documento allegato al provvedimento organizzativo recante "*Nuove disposizioni per fronteggiare l'epidemia da Coronavirus. Misure organizzative per gli uffici giudiziari del Tribunale di Cuneo ex art. 83, co. 6 e 7 DL n. 23 dell'8 aprile 2020*" del 3 maggio 2020.

PREMESSA

L'efficacia del presente documento è limitata al periodo "arancione" (fino al 31 luglio 2020 o diversa data oggetto di eventuale proroga); le eccezioni al principio del contraddittorio e delle udienze in presenza, pertanto, costituiscono, allo stato, strumenti eccezionali per far fronte all'epidemia in corso. In caso di significativo mutamento della situazione epidemiologica, sarà possibile aggiornare le presenti linee guida, fermo restando il procedimento partecipato di cui all'art. 83, co. 6, DL 18/2020.

Restano ferme tutte le disposizioni e le modalità operative già impartite con i provvedimenti organizzativi interni, ove applicabili e non modificate o non incompatibili con il presente provvedimento.

Parimenti restano applicabili, ove non diversamente risposto, tutti i protocolli vigenti.

I Presidenti di sezione e i Dirigenti, ciascuno per il settore di relativa competenza e previo coordinamento tra loro, daranno le disposizioni operative di dettaglio per il rispetto e la piena operatività di quanto previsto sotto, avvalendosi anche della collaborazione dei Magrif, per gli ambiti di competenza.

I Presidenti di sezione predisporranno altresì, avvalendosi della collaborazione

¹ Dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 (o data successiva in caso di proroga).

dei magistrati, ognuno per il proprio settore, la modulistica per la declaratoria di urgenza e per la udienze telematiche e cartolari e ogni altra modulistica atta ad uniformare le prassi dell'ufficio in questo periodo di emergenza.

SEZIONE PENALE

a) Per tutte le udienze dibattimentali del periodo "arancione" la regola generale continuerà ad essere il RINVIO D'UFFICIO DI TUTTE LE UDIENZE FISSATE dal 12 maggio al 31 luglio e in tal senso si dispone formalmente, ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. G) DL 18/2020. La cancelleria non dovrà provvedere ad alcuna preventiva (prima dell'udienza) comunicazione del differimento.

b) Restano, peraltro, ferme tutte le eccezioni previste dal disposto del comma 3, lett. b) e c), dell'art. 83 D.L. 18/2020. Si ribadisce, quindi, che i procedimenti a carico di persone detenute o in cui sono applicate misure cautelari saranno trattati soltanto quando i detenuti, gli imputati, o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda. La richiesta di procedere deve essere inoltrata almeno 7 giorni prima dell'udienza e può essere avanzata dal detenuto con dichiarazione all'ufficio matricola del carcere, oppure dal difensore a mezzo PEC. Dell'avvenuta presentazione di detta richiesta verrà data dalla Cancelleria pronta comunicazione a tutte le parti processuali. In caso di procedimenti con più imputati, la richiesta di trattazione fatta da uno e non dagli altri ha efficacia per tutti.

c) Quale ulteriore ECCEZIONE (alla regola del rinvio d'ufficio), nel PERIODO fino al 31 luglio sarà consentita da parte dei soli giudici togati (*non è opportuno operare in modo analogo per i giudici onorari, stante l'opportunità di evitare ai medesimi, tutti residenti in altre province, ripetuti spostamenti, nonché di limitare la presenza in ufficio del personale di cancelleria necessario a prestare assistenza anche a tali processi, relativi a fatti di minore gravità*) la celebrazione/rifissazione di UDIENZE SEMPLICI - da tenersi sempre a porte chiuse (ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p.) - CHE NON PREVEDANO LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PARTI (PM, imputato, difensore, eventuale parte civile): dunque, anche in tale periodo non verrà tenuta alcuna udienza con istruttoria (testimoni, consulenti, periti, etc.), ma potranno essere tenute udienze volte ad applicare patteggiamenti, MAP, giudizi abbreviati, pronuncia di sentenze ex art. 129 c.p.p., incidenti di esecuzione, discussioni finali ed in genere le udienze in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.. Dovrà, in ogni caso, essere evitata la compresenza in aula di un numero di persone tale da impedire il necessario distanziamento tra le stesse.

Ciascuno dei giudici della Sezione penale individuerà i singoli processi che riterrà di poter trattare, in base ai criteri sopraindicati. Nella fissazione delle udienze il giudice avrà altresì cura di organizzare una cadenza oraria delle stesse, in modo da determinare un accesso di persone nel palazzo di giustizia

tale da rendere sempre possibile il rispetto del necessario distanziamento sociale.

Al fine di consentire al giudice la valutazione relativa alla fissazione dell'udienza, è opportuno che i difensori formulino eventuali richieste di riti alternativi, o di definizione immediata del processo, con il maggior anticipo possibile e comunque in tempi tali da consentire la comunicazione della fissazione di udienza nei termini di cui al seguente punto d).

d) Soltanto per i processi di cui ai punti b) e c) verrà data preventiva comunicazione a mezzo PEC (secondo la previsione dell'art. 83 c.14 DL 18) della data e dell'ora dell'udienza (sia in caso di conferma di udienza già fissata, sia per le udienze di nuova fissazione). Tale comunicazione verrà inviata alle parti con un anticipo di almeno 7 giorni prima dell'udienza. Inoltre, per assicurare l'effettiva tenuta dell'udienza e per non gravare gli ufficiali giudiziari di alcuna "rischiosa" notifica (eventualmente a mani dell'imputato) – verranno rifissate soltanto **UDIENZE CON IMPUTATO CON DIFENSORE DI FIDUCIA O CON IMPUTATO GIA' DICHIARATO ASSENTE** (in entrambi i casi dovendosi effettuare la notifica all'imputato direttamente al solo difensore a mezzo PEC, essendo l'imputato domiciliato *ex lege* presso il difensore).

e) Le udienze da tenersi nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 – tenuto conto dell'attuale disposto normativo - verranno tenute, laddove possibile, mediante **collegamenti da remoto** a norma del comma 12-*bis* dell'art. 83 del D.L. 18/2020.

In tal caso, nel provvedimento di fissazione saranno precisate le modalità del collegamento, secondo le seguenti linee guida:

1) Il difensore dovrà comunicare alla Cancelleria, almeno 3 giorni prima della data sopra indicata, l'indirizzo di posta elettronica attraverso cui intende collegarsi all'udienza (nonché un numero telefonico ove egli possa essere prontamente raggiunto);

2) L'imputato, se libero o sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, potrà partecipare all'udienza solo unitamente al suo difensore, recandosi presso il luogo che quest'ultimo gli comunicherà e collegandosi dalla sua medesima postazione; sulla base di una scelta discrezionale e volontaria della parte e del suo difensore, al fine di rispettare il distanziamento sociale e di limitare i rischi di potenziale contagio, la parte potrà collegarsi da altro terminale elettronico dello stesso studio legale, purchè posto nella stessa stanza ove si trova il difensore. A tal proposito, il magistrato si farà attestare – e ne darà atto a verbale - che l'imputato si trovi nello stesso luogo fisico e che non siano presenti altre persone o sistemi di video o audio ripresa o registrazione);

3) Il difensore (unitamente al proprio assistito) potrà collegarsi da luogo riservato di sua scelta, tramite l'applicativo Microsoft Teams, cliccando sul link che gli verrà inviato, prima dell'udienza, all'indirizzo di posta elettronica già comunicato;

4) In via preliminare, il difensore attesterà l'identità del soggetto assistito, se presente;

5) Solo dopo che il giudice avrà verificato il regolare collegamento di tutte le parti con il luogo dell'udienza, ove saranno presenti il giudicante ed il Cancelliere, verrà iniziata l'attività processuale;

6) Al termine della discussione, il Tribunale si ritirerà in Camera di Consiglio ed il collegamento verrà ripreso con tutte le parti al momento della lettura del dispositivo;

7) Nel caso in cui si tratti di udienze di discussione finale (sia in pubblica udienza, sia in camera di consiglio), nel provvedimento di fissazione verrà richiesto alle parti - ai sensi dell'art. 3 del DL 30 aprile 2020, n. 28 - di comunicare, almeno 7 giorni prima della data fissata, se acconsentono alla celebrazione da remoto o se richiedono la celebrazione dell'udienza in compresenza fisica presso il Tribunale (presso un aula già preventivamente individuata nel medesimo provvedimento). In tale ultimo caso, si procederà² alla tenuta dell'udienza in compresenza fisica presso il Tribunale e di ciò verrà dato preventivo avviso, a mezzo e-mail, alle parti. In caso di mancata tempestiva comunicazione di una diversa volontà, si intenderà acquisito il consenso delle parti ad una celebrazione da remoto dell'udienza, consenso che verrà poi espressamente ribadito (e verbalizzato) in apertura del collegamento.

e) PER TUTTO IL PERIODO 12 maggio – 31 luglio (fatte salve le già ricordate eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 D.L. 18) NON DOVRANNO ESSERE CITATI PER ALCUNA UDIENZA TESTIMONI, CONSULENTI, PERITI, IMPUTATI EX ART. 210, etc.

f) Le udienze che non verranno tenute nel periodo arancione saranno rifissate (ovviamente per date successive al termine del periodo) secondo un calendario volto ad evitare ASSEMBRAMENTI e, quindi, con udienze a porte chiuse ed opportunamente scaglionate *ad horas*, fino al completo ritorno alla normalità, secondo le indicazioni fornite dall'autorità di Governo.

SEZIONE CIVILE

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO (ART. 83, LETT. f, D.L. 18/2020³).

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto:

a) L'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. n.18/2020, prevede che *"Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento"*. Dunque, prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, di almeno 7 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti (ed al pubblico ministero, se è

² Ove possibile. In caso contrario, la causa sarà rinviata a data successiva.

³ Nel testo ad oggi vigente

prevista la sua partecipazione), con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso.

- b) Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come *link* nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- c) I procuratori delle parti depositeranno telematicamente nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail, attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato o per altre necessità connesse all'udienza o al procedimento.
- d) Il CSM ha comunicato che verrà predisposto dal gruppo di lavoro "modelli consolle CSM/DGSIA/CNF" un modello standard di provvedimento integrato in consolle (con indicazione di giorno, ora e link per collegamento e l'avvertimento di cui al punto a) a supporto del lavoro dei giudici.
- e) Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.
- f) La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione: "udienza da remoto".

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. n.18/2020 prevede che *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*

Nel verbale di udienza il giudice:

- a) prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale o scritta, per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della eventuale presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
- b) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto,

né da parte dei difensori, né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; la parte dovrà essere presente nello studio dell'avvocato, che potrà eventualmente posizionare il cliente su altra postazione, ove munito di più account di posta. Si richiama quanto previsto al punto 2 di pagina 3 per la sezione penale.

- c) adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
- d) il giudice, i procuratori delle parti e le parti dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
- e) ove possibile, tenuto conto di licenze e dotazioni informatiche e della disponibilità del personale, la gestione dell'avvio dell'udienza potrà anche essere effettuata dal cancelliere, collegato da remoto con il medesimo applicativo;
- f) la visualizzazione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzata espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT;
- g) in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
- h) al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente, sia dal punto di vista informatico che da quello della propria partecipazione e di quella della parte, se presente;
- i) al termine dell'udienza il giudice dà lettura del verbale, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore;
- j) se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti

concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari);

- k) fermo restando che il giudice è il garante del rispetto del contraddittorio, scollegamenti involontari possono essere segnalati dal giudice o dalle parti con la chat o a mezzo telefono; e, comunque, ove siano protratti e ripetuti potrebbero giustificare il rinvio dell'udienza.

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA (ART. 83, LETT. h, D.L. 18/2020).

Attività preliminari all'udienza

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta con trattazione scritta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;

4) poiché l'udienza scritta si sostanzia, come recita la norma, nello *scambio e deposito in telematico di note scritte*, in realtà tale udienza sarà meramente virtuale; la data fissata dal giudice servirà esclusivamente ad individuare il momento temporale di decorrenza (in avanti o a ritroso) dei termini per le parti (e per il giudice la decorrenza del termine per l'emanazione del provvedimento decisorio). Ai fini di agevolare il lavoro della cancelleria, in relazione alle funzioni di *consolle*, il giudice istruttore (o il giudice relatore, nelle cause collegiali) potrà emettere un breve provvedimento sostitutivo del verbale, ove darà atto del deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori e di quant'altro ritenuto necessario. In nessun caso la mancata redazione del provvedimento di cui sopra potrà essere causa di invalidità od irregolarità del procedimento;

5) il giudice, nel provvedimento di cui al punto precedente o comunque prima di assumere la decisione, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); di ciò è dato atto nel provvedimento di cui sopra o nel provvedimento decisorio;

6) Salvo quanto previsto in modo specifico per ogni settore, anche con provvedimenti organizzativi precedenti, ove qui non derogati, i difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1)

note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze, osservazioni o conclusioni (a seconda di quanto previsto dal provvedimento emanato dal giudice ai sensi del n.1), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze;

7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo telematico il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, con busta separata (qualificata come "deposito di atto generico" e specificando che il deposito avviene in ottemperanza a disposizione del Giudice) e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

Tenuto conto delle peculiarità di alcuni procedimenti o settori, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti organizzativi già adottati in materia fallimentare ed esecutiva (cfr. provvedimenti Presidente di Sezione di data 26 marzo 2020 e 10 aprile 2020), per i giuramenti di tutori o amministratori (cfr. provvedimento presidente di sezione di data 9 aprile 2020) e con riferimento al settore interdizioni ed inabilitazioni (cfr. provvedimenti del Presidente del Tribunale del 16 marzo 2020 e del 9 aprile 2020), si adottano linee guida specifiche nelle seguenti materie:

- I) contenzioso lavoro e previdenziale;
- II) procedure fallimentari e concorsuali;
- III) esecuzioni
- IV) contenzioso familiare
- V) contenzioso civile ordinario.

I. CONTENZIOSO LAVORO E PREVIDENZIALE

In relazione alle modalità di trattazione delle udienze, si osserva che l'art 83 del D.L. 18/2020 non disciplina specificamente le udienze con rito del lavoro, di tal che deve ritenersi che le udienze del lavoro siano state considerate dal legislatore alla stregua di ogni altra udienza civile e ciò anche tenuto conto che è principio generale quello per cui, allorché si tratti di risolvere questioni processuali non specificatamente disciplinate dalle norme sul processo del lavoro, occorre fare ricorso alle norme del processo civile ordinario.

Devono, quindi, trovare applicazione anche al processo del lavoro le disposizioni dell'art. 83, comma 7, lett. f) e h) del D.L. 18/2020 nella loro interezza.

In particolare, si osserva come il modello di udienza cartolare previsto dall'art. 83, lett. h) (applicabile alle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti), se modulato in modo da consentire il compiuto e articolato sviluppo del contraddittorio, possa rispondere - anche con riferimento al rito del lavoro - all'esigenza di contemperare il preminente interesse alla salvaguardia della salute con quello alla prosecuzione dell'attività giudiziaria e quindi alla *ratio* della normativa emergenziale.

Esso, pertanto, può trovare applicazione, in via preferenziale:

a) per le udienze di discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.

va, infatti, considerato che la norma di cui alla lett. h) - laddove dispone "la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" - ha introdotto una deroga temporanea alle regole del rito del lavoro, consentendo l'adozione di ogni provvedimento, quindi anche della sentenza, fuori dell'udienza ed esonerando pertanto il giudice dalla pubblica lettura di cui all'art. 429, co. 1, cpc. Ciò in ragione della primaria esigenza di tutela della salute. E' opportuno, tuttavia, che i difensori delle parti abbiano tempestiva conoscenza del provvedimento (dispositivo ovvero sentenza contestuale), che dovrà pertanto essere depositato telematicamente nell'arco della medesima giornata, sul modello della previsione di cui all'art. 429 cpc,;

b) per le udienze di giuramento del CTU

il ctu, una volta nominato, potrà prestare il proprio giuramento in forma telematica, secondo un modello prestabilito, mediante dichiarazione firmata digitalmente;

c) per le udienze residuali

(istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva, autorizzazione chiamata terzo, ammissione mezzi istruttori, esame ctu, ecc.) che richiedono la sola presenza degli avvocati.

Discorso diverso va fatto per le prime udienze ex art. 420 c.p.c., nelle quali è prevista la comparizione personale delle parti, anche al fine di esperire il tentativo di conciliazione: tali udienze, proprio in ragione dei particolari adempimenti da espletare e dei caratteri di oralità ed immediatezza che connotano il rito del lavoro, non possono, di norma, essere trattate con modalità scritta.

Deve escludersi, peraltro, che nel periodo "Arancione" tali udienze possano essere tenute con le modalità ordinarie (cioè in presenza, presso il tribunale) per evidenti ragioni di tutela della salute pubblica, essendo ancora in corso l'epidemia. Né, d'altra parte, è possibile che tutte le udienze ex art. 420 c.p.c. fissate nel periodo dal 12/5 al 31/7 vengano tenute con modalità da remoto, mediante applicativo Teams di Microsoft, in ragione dell'elevato numero delle cause, delle criticità di gestione dell'udienza con tali modalità (sia per il giudice che per gli avvocati), della non totale adeguatezza degli strumenti e delle dotazioni informatiche in uso, della intrinseca inidoneità dello strumento a gestire con immediatezza ed efficacia i tentativi di conciliazione.

Tali ragioni inducono a preferire, limitatamente al periodo Arancione, quale criterio generale, quello del rinvio delle prime udienze ex art 420 c.p.c., impregiudicati tutti i diritti, a data successiva al 31 luglio, compatibilmente con l'agenda di ciascun giudice, riducendo ad ipotesi residuali quelle in cui,

dietro congiunta e motivata istanza dei difensori, potrà fissarsi, compatibilmente con gli impegni di ciascun giudice, udienza con modalità da remoto mediante Teams, con la partecipazione delle parti dallo studio del proprio avvocato.

A tale sistema si sottraggono i procedimenti già connotati dal carattere di urgenza e che necessitano di una trattazione celere, ai quali occorre dare priorità anche nel periodo emergenziale; trattasi dei procedimenti cautelari, dei procedimenti ex art. 28 S.L., delle impugnazioni di licenziamento secondo il rito c.d. Fornero (fase sommaria), nonché dei procedimenti di impugnazioni di licenziamento introdotti con ricorso ex art. 414 c.p.c, le cui prime udienze (in cui per l'appunto è prevista la comparizione personale delle parti) saranno trattate, in via preferenziale, con le modalità dell'udienza da remoto mediante Teams (le parti parteciperanno dallo studio del proprio avvocato).

In tali ultimi procedimenti è, comunque, fatta salva la facoltà delle parti di prestare il consenso alla trattazione scritta dell'udienza, con espressa rinuncia a far comparire le parti personalmente.

Infine, appare opportuno precisare che, ove le parti raggiungano un accordo conciliativo, sarà necessario fissare nuova udienza a data successiva al 31 luglio per la formalizzazione della conciliazione; in alternativa, in casi di motivata urgenza, potrà fissarsi apposita udienza da tenersi in presenza, in aula a porte chiuse ed a distanza di sicurezza, con l'adozione delle misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie; a detta udienza compariranno i soli avvocati muniti di procura speciale a conciliare e con il verbale di conciliazione già pronto, che verrà firmato davanti al giudice, il quale redigerà il verbale dichiarando l'intervenuta conciliazione e l'estinzione.

Sulla base delle suesposte premesse, per il settore in esame si dispone che:

Nel periodo c.d. "Arancione" (cioè dal 12 maggio al 31 luglio, salvo proroga), saranno trattati:

- 1) i procedimenti cautelari, compresi i reclami ex art. 669 terdecies c.p.c., e i procedimenti ex art. 28 S.L.;
- 2) le impugnazioni di licenziamento secondo il rito c.d. "Fornero" e quelle proposte con ricorso ex art. 414 c.p.c.;
- 3) le cause ordinarie i cui incombenti processuali richiedono la sola presenza degli avvocati e possono essere trattate attraverso le modalità dell'udienza cartolare ex art. 83, lett. h, DL 18/2020 (si tratta delle tipologie indicate ai punti a), b), c) che precedono).

Saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020:

- 1) le udienze fissate per l'audizione dei testimoni;
- 2) le udienze ex art. 420 c.p.c. nelle cause diverse dalle impugnazioni di licenziamento, ad eccezione di quelle nelle quali le parti congiuntamente facciano motivata richiesta di fissazione di udienza da remoto mediante Teams, a condizione che la partecipazione delle parti avvenga dallo studio del proprio avvocato.

Subiranno un differimento

le cause per le quali l'udienza già fissata, a causa del periodo di sospensione dei termini dal 9/3 all'11/5, non rispetti i termini minimi dilatori (di legge ovvero già assegnati dal giudice).

Conciliazione giudiziale

Se le parti raggiungono un accordo conciliativo, il giudice fissa nuova udienza a data successiva al 31 luglio per la formalizzazione della conciliazione; in casi di motivata urgenza, il giudice fissa apposita udienza da tenersi in presenza, in aula a porte chiuse ed a distanza di sicurezza, con l'adozione delle misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie. A detta udienza compariranno i soli avvocati muniti di procura speciale a conciliare e con il verbale di conciliazione già pronto, che verrà firmato davanti al giudice, il quale redigerà il verbale dichiarando l'intervenuta conciliazione e l'estinzione della causa.

Quanto alle modalità di trattazione delle udienze, sarà adottato, in via preferenziale:

1. Il modello di udienza da remoto mediante Teams, ex art. 83 lett f) del D.L. 18/2020, per:

- le **prime udienze** di comparizione delle parti nei procedimenti cautelari, nei procedimenti ex art. 28 S.L. e nelle impugnazioni di licenziamento secondo il rito c.d. Fornero (fase sommaria) o proposte con ricorso ex art. 414 c.p.c.;

2. Il modello di udienza cartolare delineato dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020, per:

a) Le udienze di discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.

Si prevede che il giudice, nel confermare/differire l'udienza già fissata o nel fissare nuova udienza, con le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020, conceda termine per il deposito di note difensive ai sensi dell'art. 429, II° co., c.p.c. (come già avviene in via ordinaria), e successivo (anche doppio) termine per il deposito di note di trattazione scritta, finalizzate a indicare in modo sintetico e schematico, anche richiamando i documenti già prodotti, i punti della discussione che si ritengono utili ai fini della decisione e a formulare istanze e conclusioni, nonché eventuali repliche.

Il mancato deposito delle note scritte nei termini assegnati verrà considerato alla stregua della mancata comparizione, ai sensi degli artt. 181/309 c.p.c.;

b) le udienze di giuramento del CTU;

c) le udienze residuali (istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva; autorizzazione alla chiamata terzo, ammissione di mezzi istruttori; esame ctu, ecc.) che richiedono la sola presenza degli avvocati.

II. PROCEDURE FALLIMENTARI

Va premesso che l'orientamento della sezione nei settori esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali/sovrindebitamento è di ritenere più agile la modalità di trattazione scritta, in quanto modalità che riesce a garantire appieno il contraddittorio, senza determinare i distanziamenti tra le udienze nell'arco della giornata, resi necessari dalla scelta di udienze da remoto, necessariamente più laboriose. A ciò si aggiunga che nelle procedure esecutive non vi è un contraddittorio vero e proprio, mentre nelle procedure concorsuali il principale interlocutore del giudice è il curatore/commissario/liquidatore/OCC e nelle udienze previste *ex lege* il professionista "agisce da filtro" con l'esterno (creditori-fallito-altri professionisti).

Ovviamente, la modalità di tenuta dell'udienza da remoto non è esclusa a priori, compatibilmente con la disponibilità di piattaforme accreditate per tali udienze.

TIPOLOGIA DI UDIENZE NEI FALLIMENTI

Prefallimentare: la L.F. prevede il diritto del debitore di comparire all'udienza fissata ex art 15 l.f.; pertanto, se il creditore rappresenta nel ricorso l'assoluta urgenza di provvedere (per esempio, prossimo consolidamento di ipoteca o prossima scadenza del termine di cui all'art 10), previa valutazione del giudice della suddetta urgenza, l'udienza sarà fissata entro 31 luglio, altrimenti sarà fissata successivamente. In caso di fissazione ante 31.7.2020, nel decreto di fissazione verrà specificato che l'udienza, se il debitore si costituisce, sarà tenuta senza comparizione, previa trattazione scritta, con note da depositarsi entro il giorno antecedente l'udienza; in tal caso, il mancato deposito di note equivale a mancata comparizione ed il giudice redige comunque verbale e dispone all'esito dell'udienza. Nel caso in cui il debitore non si costituisca e intenda esercitare il diritto di presentarsi alla udienza per essere sentito personalmente deve depositare, nei 7 gg antecedenti l'udienza, comunicazione PEC alla cancelleria fallimentare del Tribunale di Cuneo, specificando numero del procedimento, data e ora dell'udienza e se dispone di adeguato collegamento da remoto. La comunicazione sarà dalla cancelleria prontamente inserita nel fascicolo al fine di consentire al giudice di provvedere sulle modalità più idonee per lo svolgimento dell'udienza da remoto.

Analogamente si provvederà in caso di rinvio di udienze già fissate ex art 15 l.f. nel periodo "rosso".

Stato passivo: istanze di ammissione tempestive e tardive. L'udienza si svolgerà previa trattazione scritta: a tal fine si invitano fallito, creditori e curatore a depositare, ove lo ritengano, note scritte e conclusioni ai fini della redazione del verbale di udienza almeno 2 giorni prima della data dell'udienza medesima; in tal caso saranno considerate presenti. Il giudice redigerà verbale di udienza ed assumerà i provvedimenti del caso.

Rendiconto (udienza ex art 116 l.f.): l'udienza si svolgerà previa trattazione scritta: a tal fine si invita il curatore a comunicare ai creditori e al fallito che la trattazione dell'udienza sarà scritta e che sarà il curatore a depositare telematicamente 2 gg prima dell'udienza note e conclusioni riepilogative anche delle osservazioni/contestazioni eventualmente formulate e delle sue determinazioni. Il giudice redigerà verbale di udienza ed assumerà i provvedimenti del caso.

Reclami art 36 l.f. e Opposizioni art 98 e segg. l.f.: l'udienza si svolgerà previa trattazione scritta: a tal fine, nel decreto di fissazione di udienza saranno dati i provvedimenti opportuni per garantire il contraddittorio. Il giudice redigerà verbale di udienza, assumendo i provvedimenti del caso.

Giudizio di esdebitazione - art 142 e ss. l.f.: la trattazione è camerale senza fissazione di udienza, essendo quindi già previsto che le parti siano sentite tramite note scritte.

TIPOLOGIA DI UDIENZE NEI CONCORDATI PREVENTIVI

Nelle procedure concordatarie si possono avere le seguenti tipologie di udienza:

art 162, comma 2; 165 (che richiama l'art 36 l.f.); 172; 173 (che richiama il disposto dell'art 15 lf); 180. In tali udienze, per garantire il contraddittorio con l'imprenditore e i creditori l'udienza sarà tenuta senza comparizione parti, previa trattazione scritta, con note da depositarsi entro il giorno antecedente l'udienza; in tal caso il mancato deposito di note equivale a mancata comparizione ed il giudice redige comunque verbale e dispone all'esito dell'udienza.

Quanto all'adunanza dei creditori di cui all'art 174 lf, la legge prevede già che il voto dei creditori possa essere manifestato per iscritto nei 20 successivi all'udienza suddetta; è, quindi, possibile disporre che anche l'adunanza sarà tenuta previa trattazione scritta: il commissario avviserà tempestivamente i creditori che dovranno manifestare per iscritto il loro voto per l'approvazione o meno del concordato; inoltre, i creditori e l'imprenditore che ha fatto domanda di concordato potranno depositare note con le loro osservazioni sulla proposta di concordato o su eventuali proposte concorrenti entro il giorno antecedente l'udienza; il giudice redige comunque verbale e dispone all'esito dell'udienza. Resta ovviamente fermo il termine dei 20 gg successivi all'udienza per consentire di manifestare il proprio voto ai creditori che non vi abbiano provveduto prima.

TIPOLOGIA DI UDIENZE EX LEGE 3/2012 (SOVRINDEBITAMENTO).

Le procedure prevedono le seguenti udienze

-Art. 10;

-Art. 12-*bis*;

-Artt. 14,12,14-*bis*, 14-*terdecies* (udienze con rito camerale per espresso richiamo degli artt. 737 e segg. c.p.c.).

Anche in tali casi si prevede che l'udienza sarà tenuta previa trattazione scritta, nella quale le parti potranno richiamare le difese già assunte negli atti processuali previsti dalla normativa, con deposito nei 2 gg anteriori all'udienza di note scritte; analogamente, i creditori potranno depositare nei 22 gg anteriori l'udienza note scritte di osservazioni o mero richiamo di atti processuali già depositati.

III. ESECUZIONI

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Udienze ex art 569, 600, 510, 495, 615, 618, 624 bis, 627 e ogni tipo di udienza che sia prevista dalla legge o che il giudice ritenga di fissare: la stessa

avverrà con trattazione scritta ex art 83, co. 7, lett. h) DL 18/2020, avendo cura il giudice di fissare adeguato termine – in genere di 2 gg ante udienza- per il deposito di note di osservazioni delle parti.

APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI DISTRIBUZIONE IN SEDE ESECUTIVA E/O FALLIMENTARE: ove tutte le parti abbiano interesse all'approvazione, potranno comunicare formalmente la mancanza di osservazioni, con facoltà di rinunciare al termine per le osservazioni stesse.

ESECUZIONI MOBILIARI.

Con riferimento alle procedure di esecuzioni mobiliari, l'udienza verrà effettuata preferibilmente con collegamento da remoto, in quanto difficilmente potrebbe essere adattata la modalità della trattazione scritta. Non si esclude comunque, a priori, la possibilità di una trattazione scritta. Solo eccezionalmente l'udienza potrà essere tenuta presso la sede del Tribunale, adottate le necessarie misure atte a garantire il c.d. distanziamento sociale.

Ci si riferisce alle seguenti ipotesi:

Art. 495 c.p.c. (Conversione del pignoramento).

Art. 548 c.p.c. (Mancata dichiarazione del terzo⁴)

Art. 549 c.p.c. (Contestata dichiarazione del terzo).

Art. 611 c.p.c. (Spese dell'esecuzione).

Art. 612 c.p.c. (Obblighi di fare e di non fare⁵).

Art. 615 II c. c.p.c. (Opposizione all'esecuzione).

Art. 617 II c. c.p.c. (Opposizione agli atti esecutivi).

Art. 619 c.p.c. (Opposizione di terzi).

Art. 624 bis c.p.c. (Sospensione su istanza delle parti⁶).

Nelle espropriazioni presso il debitore e presso terzi:

- l'udienza di prima comparizione delle parti è fissata ogni giovedì del mese e verrà tenuta, dal 12 maggio 2020, ogni 30 minuti presso la sede del Tribunale.

La trattazione scritta, ove possibile, non è esclusa.

IV CONTENZIOSO FAMILIARE

SEPARAZIONE CONSENSUALE

Il deposito dei ricorsi per separazione consensuale potrà avvenire solo in via telematica. Al ricorso introduttivo dovrà essere allegata dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art.707 c.p.c. e di conferma della volontà di non riconciliarsi e delle condizioni di separazione. Per le cause già iscritte a ruolo alla data odierna, gli Avvocati dovranno depositare su PCT dichiarazione sottoscritta dalle Parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art.707 c.p.c., di conferma della volontà di non riconciliarsi e delle condizioni di separazione o di richiesta di modifica delle stesse, entro tre giorni prima dell'udienza virtuale che sarà eventualmente rifissata. Nel caso di modifica delle condizioni dovrà allegarsi il file word con le nuove condizioni complete.

⁴ Il terzo pignorato dovrà trasmettere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. esclusivamente con le modalità indicate dalla suddetta norma.

⁵ L'obbligato si deve costituire necessariamente con modalità telematiche

⁶ Sarà rimessa al GE la decisione sulle modalità con cui il debitore sarà sentito, ove non costituito

In caso di revoca di consenso rispetto alle condizioni depositate, l'Avvocato di una Parte o gli Avvocati di entrambe dovranno, entro cinque giorni dall'udienza, depositare dichiarazione di rinuncia.

Gli Avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle Parti di cui alle lettere precedenti con qualsiasi mezzo, seppure con garanzia della provenienza.

La fissazione dell'udienza verrà comunicata agli Avvocati a mezzo PCT e le Parti non dovranno partecipare né da remoto, né in via cartolare. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito di cui alle previsioni che precedono ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento. Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 158 c.c., qualora in sede di omologa emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori. In tale caso l'udienza, conseguentemente fissata, potrà avvenire anche con collegamento da remoto.

I modelli Istat verranno consegnati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (secondo le modalità dallo stesso determinate), che ne curerà la consegna alla Cancelleria.

DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA

E' consentito il deposito solo in via telematica dei ricorsi per divorzio a domanda congiunta. Al ricorso introduttivo dovrà essere allegata dichiarazione sottoscritta dalle Parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 7 L. 898/70 e contestuale dichiarazione di acquiescenza. Per le cause già iscritte a ruolo alla data odierna, gli Avvocati dovranno depositare su PCT rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 7 L. 898/70 ed eventuale contestuale dichiarazione di acquiescenza entro tre giorni prima dell'udienza che sarà eventualmente rifissata.

Gli Avvocati potranno acquisire la dichiarazione sottoscritta dalle Parti, di cui alle previsioni precedenti, con qualsiasi mezzo, seppure con garanzia della provenienza.

La fissazione dell'udienza verrà comunicata agli Avvocati a mezzo PCT e le Parti non dovranno partecipare né da remoto, né in via cartolare. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito delle dichiarazioni ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 4 comma 8 L. 898/70 e successive modifiche, qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le conclusioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori. In tale caso l'udienza conseguentemente fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto.

I modelli Istat verranno consegnati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (secondo le modalità dallo stesso determinate), che ne curerà la consegna alla Cancelleria.

ART. 710 C.P.C. – CONGIUNTO; ART. 9 L. 898/70 – CONGIUNTO; PROCEDIMENTI CONGIUNTI EX ART. 337-TER C.C..

Come già accade, non verrà fissata alcuna udienza ed il Tribunale adotterà il provvedimento come da prassi in atto.

UDIENZE PRESIDENZIALI DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO.

La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., art. 4, comma 7, legge divorzio 898/1970 e succ. modif.) giustifica, salvo quanto previsto infra, la scelta preferenziale per l'udienza tramite collegamento da remoto.

La particolare esigenza, nella materia della famiglia, di una rigorosa tutela della privacy, porta ad escludere, tra i luoghi per l'effettuazione del collegamento da remoto, l'abitazione personale della parte. La parte dovrà, pertanto, recarsi presso lo studio del proprio difensore, da cui avverrà il collegamento con il Giudice.

Il Presidente, in apertura di ciascun collegamento, farà presente alle parti il divieto di audio e video-registrazione dell'udienza.

Si conviene che l'ascolto del minore non possa svolgersi secondo una delle forme previste dalle lettere f) o h) dell'art. 83, comma 7. Eccezionalmente, solo per i casi di estrema urgenza, potrà essere adottata la modalità in esame, individuandosi caso per caso l'ambiente può adatto ad effettuare il collegamento, per una maggior serenità e spontaneità del minore (richiedendo, se del caso, l'ausilio dei Servizi sociali di zona). Il giudice valuterà, comunque, di procedere all'ascolto nei locali del Tribunale, adottando i necessari accorgimenti per garantire il distanziamento sociale.

UDIENZE PRESIDENZIALI DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO CON TRATTAZIONE SCRITTA

E' in ogni caso fatta salva la facoltà del Giudice di fissare udienza con scambio delle note scritte, secondo le modalità previste dalla parte generale delle linee guida.

Udienze in fase istruttoria.

Il Giudice determinerà preferibilmente la modalità cartolare, secondo le modalità previste dalla parte generale delle linee guida.

Udienza giuramento C.T.U.: a fronte della previsione dell'espletamento di una Consulenza tecnica d'Ufficio, il C.T.U. presterà giuramento scritto con deposito a mezzo PCT. Le parti potranno chiedere integrazioni o modifiche al quesito formulato nell'ordinanza di ammissione della CTU attraverso note scritte nel termine fissato nell'ordinanza.

RICORSI CONTENZIOSI EX ART. 710 C.P.C., RICORSI CONTENZIOSI EX ART. 9 LEGGE DIVORZIO 898/70, RICORSI CONTENZIOSI EX ART. 337-BIS E 337-QUINQUIES C.C..

Prima udienza di comparizione delle parti con udienza da remoto, salvo che il giudice, in casi eccezionali, ne ritenga opportuna la comparizione personale e quindi si proceda con udienza ordinaria. Resta salva la facoltà del Giudice di

disporre la trattazione scritta, secondo le modalità previste dalla parte generale delle linee guida. Tale modalità sarà quella preferenziale per tutte le udienze successive.

Con riguardo alla ricalendarizzazione delle udienze, comprese le presidenziali, rinviate a seguito dei D.L. 11 e 18 del 2020, vi provvederà il Presidente/Giudice Istruttore ed il relativo provvedimento verrà trasmesso via PCT dalla cancelleria ai legali di entrambe le parti costituite. Nel caso di mancata costituzione del convenuto in fase presidenziale o per la prima udienza ex art. 183 c.p.c., sarà onere del legale della parte ricorrente rinotificare il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

NEGOZIAZIONI ASSISTITE.

Nel caso in cui la Procura della Repubblica non dovesse autorizzare gli accordi e rinviare avanti al Presidente, questi fisserà udienza, che potrà avvenire anche con collegamento da remoto.

V. CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO.

Rinvio d'ufficio oltre il 31 luglio 2020 delle prime udienze di trattazione nei casi in cui il convenuto non sia ancora costituito e il termine per la costituzione ricada nel periodo di sospensione decretato dall'art. 83 d.l. 18/2020.

Rinvio d'ufficio delle udienze di assunzione delle prove orali, anche quelle delegate al GOP, a far data dal mese di settembre 2020 per ragioni di tutela della salute pubblica; per quelle in corso di assegnazione, decorrenza del termine per l'espletamento dell'istruttoria orale, da parte del GOP delegato, dal 1° luglio o dal 1° settembre 2020;

Con riferimento ai procedimenti cautelari, ove trattati entro il 31 luglio 2020 con trattazione cartolare e ove necessaria l'assunzione di informatori, quest'ultimo incombente avviene in forma scritta, mutuando il disposto dell'art 257-*bis* c.p.c., eventualmente con talune "deformalizzazioni", in considerazione della celerità del rito.

Trattazione in forma scritta delle cause che presentino profili di urgenza in ragione dell'oggetto o della natura di causa ultratriennale, con valutazione in ogni caso rimessa al giudice, con fissazione di udienza virtuale e provvedimento riservato da parte del giudice, previa fissazione di termini alle parti per garantire il diritto di difesa.

Giuramenti CTU in forma scritta, ove assunti prima del 31 luglio 2020 (solo quando l'incombente sia ritenuto necessario e sempre in considerazione dell'urgenza e della indifferibilità della trattazione, con termini alle parti per presentare osservazioni al quesito e successivo provvedimento riservato da parte del giudice).

Trattazione scritta per le udienze e il provvedimento decisorio ex art. 281-*sexies* c.p.c., sul modello dell'art. 281-*quinquies*, comma 2, con deposito di note conclusive, udienza virtuale e deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.

Tenuto conto della sospensione dei termini processuali sino all'11 maggio 2020 ed in attesa della attuazione concreta delle misure organizzative sezionali atte a garantire il distanziamento, le udienze nelle procedure di convalida di

licenza o sfratto per morosità o finita locazione fissate nel c.d. periodo rosso, e comunque sino al 31 maggio 2020, saranno rinviate a data successive al 31 luglio 2020, anche al fine di evitare possibili nullità per mancato rispetto dei termini o nuovi rinvii laddove la notifica non venga eseguita a mani proprie, con conseguente necessità di avviso ex art. 660 c.p.c.

Le udienze fissate nel periodo successivo (1° giugno – 31 luglio 2020), per le quali non è praticabile alcuna modalità alternativa, saranno tenute presso la sede del Tribunale di via Bonelli 5, con cadenze temporali non inferiori a 20 minuti e con modalità tali da garantire il distanziamento sociale.

In particolare, potranno accedere al Tribunale esclusivamente il procuratore dell'intimante e l'intimato, eventualmente assistito dal difensore, ferme restando le vigenti modalità di accesso all'ufficio.

Per il settore della volontaria giurisdizione non in materia di famiglia e per le procedure di competenza del giudice tutelare (eccezion fatta per le procedure ex art. 404 e ss. c.c.) in cui la fissazione di udienza è evenienza del tutto sporadica o eccezionale, si ritiene di applicare ove possibile la modalità di trattazione scritta.

I ricorsi di volontaria giurisdizione, anche presidenziale, in cui non è prevista la fissazione di udienza e/o la comparizione delle parti, verranno evasi regolarmente.

Sono sospesi gli incontri con i giudici tutelari sino al 31 luglio 2020.

Ove sia necessario procedere con urgenza all'ascolto di minori nelle procedure di competenza del giudice tutelare, si richiamano le modalità indicate nei procedimenti in materia di famiglia.

Il Presidente

Paolo Giovanni Demarchi Allengo